

ORIGINALE

N°11 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**O G G E T T O**

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2019
---------	--

Oggi **ventotto 28-03-2019** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TESTI GIANNI	Presente	CHIARIONI STEFANO	Presente
FACCIOLI MASSIMO	Presente	CALETTI DIEGO	Presente
VAROLO ALBERTO	Presente	MAZZURANA MASSIMO	Presente
MONTAGNOLI ENRICO	Presente	BUIO DANIELE	Assente
VENTURINI MICHELA	Presente	LAITI CHRISTIAN	Presente
TURATA DIEGO	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTI GIANNI** nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2019
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che i termini di approvazione del Bilancio 2019 degli Enti Locali sono stati posticipati al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno 07 dicembre 2018 e successivamente al 31 marzo 2019 con D.M. del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. in data 02.02.2019, n. 88;

Richiamati:

l'art. 52 del D Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare;

la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato “TASI”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, è stato deciso di confermare le aliquote TASI come di seguito indicato:

Aliquote e detrazioni TASI anno 2018

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze non esenti (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	1,4 ‰

Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	1,4‰
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità	1‰
Tutti gli altri fabbricati compresi gli immobili merce e aree edificabili	1,4‰

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6. in data 09.04.2014, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 23.06.2015;

Richiamato in particolare l'articolo 6 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore/proprietario;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili - Tasi per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato Atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono di seguito individuati:

- ï Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali.
- ï Servizio viabilità e circolazione stradale.
- ï Servizio illuminazione pubblica.
- ï Servizi sociali di assistenza alla persona.
- ï Servizio polizia municipale;

Dato Atto che i costi dei servizi indivisibili di cui sopra sono iscritti nello schema di bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione nei limiti del tasso di copertura;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n.214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Preso atto:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di confermare, per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI:

Aliquote e detrazioni TASI anno 2019

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze non esenti (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	1,4 ‰
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	1,4‰
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità	1‰
Tutti gli altri fabbricati compresi gli immobili merce e aree edificabili	1,4‰

- 2) di stimare in €. 185.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 4) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2019;
- 6) di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n°213;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione istituzionale;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 26.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2019

Corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Illustra il Sindaco. Comunica che anche per questo tributo è tutto confermato come per l'anno precedente.

Non ci sono domande e interventi.

La proposta viene messa in votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 10
Favorevoli	n. 08
Astenuti	n. 02 (Laiti, Mazzurana)
Contrari	n. 00

Inoltre, su proposta del Sindaco, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con votazione apposita e separata, essendo presenti e votanti n. 10 Consiglieri, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Favorevoli	n. 08
Astenuti	n. 02 (Laiti, Mazzurana)
Contrari	n. 00

Il Consiglio comunale approva.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI PER L'ANNO 2019
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.